

Abstract: L'art. 2 del DLgs 251/2007 considera rifugiato solo colui che si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Main casi in cui il richiedente, pur avendo una data cittadinanza, abbia in effetti trascorso buona parte (se non tutta) la sua vita in diverso Paese, ovvero abbia in tale ultimo Paese instaurato significativi legami (ad esempio il matrimonio), e deduca rischio di persecuzione o grave danno legato ad una vicenda accaduta nel Paese di effettiva provenienza o comunque alla situazione di conflitto ivi esistente?

Ci si chiede se, in questi casi, per valutare la domanda, occorra far riferimento alla situazione di tale Paese diverso ovvero a quella della nazione di cui egli ha la cittadinanza.

1) Anche nel caso di doppia cittadinanza la S.C ritiene che non sussistono le condizioni per la protezione internazionale, secondo la disciplina dello Stato italiano, qualora il soggetto che non possa restare in uno dei Paesi di cui è cittadino, possa, però, dirigersi verso l'altro Paese di cui abbia la cittadinanza senza correre alcun pericolo. (**Cass., sez. VI, 21.6.2012 n. 10375**) Quindi direi che bisogna valutare se lo Stato di cui il soggetto è cittadino gli può offrire protezione

2) La legislazione di settore afferma che la domanda di protezione va esaminata alla luce del paese di origine e, ove occorra, dei paesi di transito. Avviene che i richiedenti, dopo aver lasciato il paese di origine, trascorrono molti anni, prima di approdare in Italia, in altri paesi dove subiscono esperienze devastanti sul piano dei diritti umani (vedi grecia e libia). Non ho trovato molta apertura da parte degli organi giudicanti su questa fattispecie mentre a mio parere ci sarebbero gli spazi per una valutazione quanto meno della protezione umanitaria.

3) L'art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008 prevede come noto che la domanda di "protezione internazionale" debba essere valutata considerando la situazione esistente nel Paese di origine e, ove occorra, dei Paesi di transito.

Arrivata a Palermo in applicazione extradistrettuale mi sono adeguata alla giurisprudenza della C.A. palermitana che riconosce la sussidiaria ai cittadini di paesi terzi che hanno vissuto in Libia per un certo tempo e che sono scappati a causa della guerra civile (es. **sent. C.A. Palermo n. 1281/16 in causa r.g. n. 2541/15** concernente un cittadino del Gambia), ma con la seguente precisazione: ritengo necessario un effettivo "radicamento" del richiedente in Libia, nel senso anzitutto che in tale Paese il ricorrente intendesse effettivamente stabilirsi (e non solo "passare" per arrivare in Europa) e poi che la permanenza in Libia sia durata per un certo periodo di tempo (almeno un anno e mezzo al netto di eventuali periodi di prigionia) e sia stata accompagnata dallo svolgimento di attività lavorativa in maniera sostanzialmente continuativa. Utili riferimenti sul concetto di "radicamento" ho trovato nella sentenza **Cass., VI Sez. Pen., n. 31929/2016** che, pur pronunciandosi in tema di mandato di arresto europeo, ha precisato che ai fini del radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato costituisce indice significativo la stabilità e continuità temporale della sua presenza nello Stato, la fissazione nello Stato della sede principale, anche se non esclusiva, degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi dello straniero, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali ecc.

4) Il mio casoriguarda un soggetto di cui si afferma la cittadinanza gambiana, che è nato in Gambia ma da genitori senegalesi coi quali ha vissuto per quasi tutta la vita in Senegal. Paveggia rischi connessi all'eventuale rimpatrio non in Gambia

(dove però non ha alcun legame) bensì in Senegal, dove corre concreti rischi (non scendo nel dettaglio per rispettare le regole della lista) tipici degli appartenenti al movimento di liberazione della Casamance. Il mio dubbio, quindi, riguardava la possibilità di valorizzare tali rischi al fine di riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14, il che sarebbe da escludersi se si facesse riferimento al Gambia (di cui, peraltro, dubito che egli possa essere riconosciuto cittadino).

5) A mio avviso, siamo fuori dalla problematica del paese di transito, ma in questi casi occorre fare una ricerca sulla cittadinanza del richiedente asilo.

Dalla ricerca fatta velocemente sia in Gambia che in Senegal vige lo *iussanguinis*. Quindi il richiedente dovrebbe essere cittadino senegalese e non gambiano, salvo che abbia fatto un'opzione o che fosse cittadino gambiano prima del 1997. In tal caso potrebbe avere la doppia cittadinanza e andrebbero valutata l'impossibilità di rimpatrio in entrambi gli stati per riconoscere una protezione (tutte le leggi sulla cittadinanza sono su Refworld e si può fare la ricerca in modo accurato)

6) A me pare che l'oggetto fondamentale della protezione internazionale sia la difesa dei diritti umani, con le precisazioni e limitazioni indicate dalla Convenzione di Ginevra e dal diritto europeo.

La protezione è una sorta di scudo contro tale violazione. E' nozione comune che il primo soggetto che ha il dovere di proteggere i propri cittadini è lo Stato di appartenenza. Solo se quest'ultimo fallisce nel predetto scopo può essere attivata la protezione internazionale, che è una protezione sussidiaria, nel senso che interviene se il primo attore, lo Stato di appartenenza, non vuole o non può intervenire.

Se le premesse sono esatte, non mi pare che possa essere considerata una funzione degli Stati di transito. Semmai, il vissuto negli Stati di transito potrà essere utile per individuare specifiche caratteristiche di vulnerabilità del richiedente.

7) Se il legislatore ha affermato che la domanda di protezione internazionale va valutata anche alla luce dei paesi di transito, non si può sfuggire alla necessità di una valutazione ulteriore che tenga conto di tutto quanto è accaduto al richiedente dall'inizio del percorso migratorio al successivo approdo in Italia.

Immaginiamo un richiedente che lasci il suo paese di origine a causa di violenze non riconducibili alla fattispecie dello status di rifugiato o alla protezione sussidiaria che, approdato in Grecia, presenti la domanda di protezione internazionale. Tale domanda non sarà mai valutata ed il richiedente è fatto anche uno due anni di prigione amministrativa. Cosa si fa? Si rimane fermi sulla valutazione circoscritta al paese di provenienza?

Io insisto nel dire che una ragionevole ed equa via d'uscita possa essere rappresentata dal riconoscimento del permesso di soggiorno umanitario aperto per definizione alla valutazione intelligente ed obiettiva di tutte quelle esperienze di vulnerabilità che presuppongono o siano associate alla violazione di diritti fondamentali della persona.

8) La questione della rilevanza del paese di transito ed in particolare l'orientamento espresso e riassunto nella mail della collega di Palermo è stato oggetto di dibattito nel recente corso sull'asilo che si è svolto a Roma e dove è stato espresso un netto e definito dissenso rispetto a simili applicazioni della protezione internazionale: il divieto di respingimento opera con riferimento al paese di cui il soggetto è cittadino

Occorre fare molta attenzione a non sovrapporre istituti diversi e a non snaturare il diritto di asilo.

La normativa sul mandato di arresto europeo non può essere di aiuto neppure per applicazione analogica perché presuppone il principio di libera circolazione proprio del Trattato di Lisbona ed è questa la ragione per cui si fa riferimento al concetto di radicamento.

Nel caso dell'asilo invece vengono in rilievo i diritti fondamentali di coloro che non essendo cittadini UE non avrebbero diritto di soggiornare in Italia ma tuttavia non possono essere respinti a causa di un rischio effettivo che correrebbero nel paese di cui sono cittadini.

Il diritto di asilo riguarda solo il rischio proprio della situazione nel paese di origine inteso nel senso di cittadinanza e non altro perché è verso il paese di origine che la persona verrebbe (eventualmente) rimpatriata. Questo è quello che stabilisce la direttiva qualifiche ed è quello che prevede la legislazione italiana (Dlgs 251/2007)

L'art. 8 del DLgs 25/2008 non fa riferimento al rischio, ma alla utilizzazione delle COI: il riferimento alle COI del paese di transito serve innanzi tutto alla verifica di generale attendibilità del ricorrente (vedi beneficio del dubbio ex art. 3 decreto qualifiche).

Può inoltre essere rilevante in ipotesi di utilizzo del concetto di "paese terzo sicuro" che, secondo la direttiva legittimerebbe lo Stato italiano (e qualunque stato europeo) a NON esaminare la domanda di asilo, potendo l'interessato ritornare in un paese terzo sicuro dove fare, se necessario, domanda di protezione.

Questo strumento del paese terzo sicuro non è stato attuato dal legislatore italiano, che avrebbe dovuto adottare la lista di questi paesi e non lo ha fatto e, senza la lista non è utilizzabile.

Può darsi che quando la direttiva sarà sostituita da un Regolamento Europeo dovremo familiarizzare con questo istituto oggi non applicato e non applicabile.

Se viene condotto correttamente il giudizio di rischio, non basta, a giustificare l'accoglimento della domanda di protezione, il fatto che una persona provenga da un paese in guerra (come la Libia) nel quale non avrebbe titolo per essere rimpatriato.

Occorre vedere quali erano le ragioni che avevano a suo tempo spinto quella persona a migrare dal suo Paese di origine e verificare se questo rischio è ancora attuale.

La c.d. emergenza libica, che aveva portato all'eccezionale provvedimento di concessione allargata di permessi di soggiorno di natura umanitaria per il solo fatto che le persone non libiche fuggivano dalla Libia, è stato un provvedimento governativo di carattere eccezionale e molto chiaro era in questo senso il comunicato di UNHCR fatto all'epoca della prima emergenza Nord Africa

Oggi la provenienza dalla Libia o in genere il fatto di essere stati radicati in un paese diverso da quello di cui si è cittadini può rilevare se, unitamente ad altri elementi disegna un quadro di particolare vulnerabilità

9) Anche a me sono capitati casi di cittadini gambiani che in tenera età si siano trasferiti al seguito della famiglia in Senegal, ove hanno successivamente trascorso la rimanente parte della loro vita africana e da cui sono fuggiti per svariati motivi.

I ricorrenti allegano timori/pericoli di ritornare in Senegal, ma essendo cittadini gambiani, per loro stessa ammissione, nessuno mai potrebbe pretendere di rimandarli in un Paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, Paese che, peraltro, senza ombra di dubbio, avrebbe tutti i diritti per respingerli. Trattasi di

persone senza documenti e mi sono capitati anche casi di ricorrenti dichiaratisi senegalesi nel C3, gambiani innanzi alla CT e nuovamente senegalesi all'udienza.

10) Leggendo le risposte dei colleghi, mi ero fatto l'idea che l'unica soluzione dovesse essere ricercata sul piano della cittadinanza del richiedente. Avevo reperito però solo la legge senegalese sulla cittadinanza, dalla quale emerge che è cittadino senegalese colui che ha anche uno solo dei genitori senegalesi (Article 5. Est Sénégalais : 1. L'enfant légitime né d'un pèreSénégalais ; 2. L'enfant légitime né d'une mèreSénégalaise et d'une mère sans nationalitéou de nationalitéinconnue). Nulla ho trovato sulla cittadinanza gambiana. Approfondirò su Refworld